

REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE

Publicato il 28.07.2016

Art. 1

Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa di riferimento vigente e del contesto organizzativo aziendale, disciplina le modalità e i criteri inerenti l'assunzione a carico dell'Azienda della tutela legale in favore di tutti quei soggetti a cui la normativa riconosce tale diritto.
2. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità nei confronti del soggetto per fatti o atti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, può assumere a proprio carico ogni onere di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interessi e che lo stesso, all'esito del giudizio, risulti prosciolti da ogni addebito.
3. Il diritto alla tutela legale non sussiste per tutti quei fatti che, seppur avvenuti in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa o delle funzioni, non siano direttamente riconducibili all'attività affidata al soggetto, ovvero allorché lo stesso, pur avendo esercitato attribuzioni connesse alla propria funzione, abbia comunque agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita per legge all'Azienda.

Art. 2

Conflitto di interessi

1. Si configura conflitto di interessi, con conseguente esclusione dal beneficio della tutela legale, ogniqualvolta i fatti per cui si procede, pur non essendo meramente indifferenti per l'Azienda, non sono riferibili alla tutela dei suoi diritti e interessi, risultando bensì devianti rispetto alla cura del pubblico interesse perseguito dall'Azienda medesima.
2. Deve considerarsi configurato un conflitto d'interessi nei seguenti casi:
 - a) apertura di un giudizio dinanzi la Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto di un giudizio penale e civile conclusosi con esito sfavorevole per il soggetto;
 - b) qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione dell'istante e interesse dell'Azienda, oppure estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del soggetto.
1. Fuori dai casi sopra indicati [ipotesi a) e b)] l'Azienda accerta in via definitiva l'assenza del conflitto di interesse valutando:

- la decisione cui è pervenuta l'autorità giudiziaria;
- apertura di un procedimento disciplinare a carico del soggetto per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del soggetto ad opera dell'Azienda;
- l'individuazione, da parte della Procura della Repubblica, dell'Azienda quale persona offesa dal reato attribuito al soggetto nella richiesta di rinvio a giudizio od in altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell'imputazione;
- costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del soggetto.

Art. 3

Esito favorevole del giudizio

1. Ai fini del riconoscimento del beneficio della tutela legale, per esito favorevole del giudizio deve intendersi la definizione del procedimento senza che sia riconosciuta in capo al soggetto alcuna responsabilità penale, indipendentemente dall'effettiva irrogazione di una sanzione, ovvero civile o amministrativo-contabile che implichi dolo o colpa grave.
2. Si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p.:
 - a) perché il fatto non sussiste;
 - b) perché l'imputato non lo ha commesso;
 - c) perché il fatto non costituisce reato;
 - d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

Nelle ipotesi assolutorie di cui ai punti c), d) ed e), poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare, il riconoscimento della tutela legale è subordinato alla valutazione dell'assenza di conflitto di interesse.
3. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con archiviazione, purché la formulazione del decreto o dell'ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

4. L'assunzione degli oneri di difesa legale a carico dell'Azienda è sempre comunque esclusa, relativamente ai procedimenti penali, nelle seguenti ipotesi:
 - applicazione della pena su richiesta;
 - prescrizione;
 - decreto penale di condanna;
 - amnistia ed indulto;
 - oblazione nelle contravvenzioni;
 - sospensione condizionale della pena;
 - morte del reo;
 - remissione della querela.
5. Si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo civile sia definito con sentenza o ordinanza che escluda espressamente il dolo o la colpa grave del soggetto per i fatti per cui è giudicato.
6. L'assunzione degli oneri di difesa legale a carico dell'Azienda è espressamente esclusa, relativamente ai giudizi civili, nelle seguenti ipotesi:
 - componimento bonario della vertenza senza che sia stata in qualsiasi modo appurata l'assenza di dolo o colpa grave del richiedente;
 - estinzione del giudizio senza che sia stata in qualsiasi modo appurata l'assenza di dolo o colpa grave del soggetto;
 - giudizio per la definizione delle statuizioni civili di un procedimento penale conclusosi con una condanna a carico dell'istante.
7. Per i giudizi avanti alla Corte dei Conti, aperti nei confronti di dipendenti, si rimanda in ogni caso alle disposizioni di cui all'art. 1 della L. n. 20 del 14.01.1994, dell'art. 3, comma 2-bis, della L. n. 639 del 20.12.1996 e dell' art. 10-bis, comma 10, della L. n. 248 del 02.12.2005.
8. L'esito favorevole può essere valutato soltanto a procedimento definito, ovvero a seguito della formazione del giudicato, ovvero di archiviazione nel caso di procedimenti penali e contabili.

Art. 4

Assunzione degli oneri legali

1. L'Azienda, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interesse, può garantire direttamente il patrocinio legale del soggetto, coinvolto in procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e

all'adempimento dei doveri d'ufficio, mediante legali messi a disposizione dall'Azienda (short list) e comunicati dalla F.C. Affari Legali.

2. L'Azienda garantisce al richiedente la possibilità di nominare un legale di sua fiducia, rimborsandogli successivamente gli oneri difensivi. Il rimborso avverrà previa verifica della sussistenza del diritto alla tutela legale, alla luce degli atti trasmessi e di quanto stabilito nei precedenti articoli.
3. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'Azienda è limitata ad un solo legale, gli oneri relativi alle prestazioni professionali rese da ulteriori difensori rimangono interamente a carico del richiedente, senza diritto ad alcun rimborso.
4. Alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, l'Azienda, valutata l'insussistenza di un conflitto di interessi, rimborsa le spese legali entro il limite dei minimi tariffari ordinistici, rimanendo integralmente a carico del richiedente l'eventuale parte eccedente, solo a seguito di presentazione di parcella-fattura del proprio difensore redatta in conformità a quanto stabilito dalla funzione Affari Legali ai sensi del successivo art. 6 comma 4.
5. Le eventuali spese di giudizio liquidate al richiedente ammesso al patrocinio legale devono essere distratte dall'importo rimborsabile.

Art. 5

Comunicazioni del richiedente

1. Il soggetto, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze previste dal presente Regolamento, ha l'onere di proporre, immediatamente e, comunque non oltre il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla notifica o da quando ne ha avuto conoscenza, istanza di attivazione della tutela legale (come da modello allegato 1), con cui deve:
 - comunicare, mediante trasmissione all'Ufficio Protocollo Generale (via Nizza 146 – Salerno – PEC: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it) l'inizio del relativo procedimento;
 - allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - indicare nella suddetta comunicazione il nominativo del legale di propria fiducia di cui intende avvalersi o riservarsi di darne comunicazione nei successivi 20 giorni;
 - dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76

D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

2. Il richiedente, salvo oggettiva impossibilità temporanea, ha l'onere di proporre istanza di rimborso entro 3 mesi dall'esito del procedimento giudiziario utilizzando il modello allegato 2), da inoltrarsi al Servizio Affari Generali per il tramite dell'Ufficio Protocollo Generale (via Nizza 146 – Salerno – PEC: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it) allegando:
 - copia del provvedimento conclusivo del giudizio, comprensivo delle relative motivazioni e dell'indicazione della data di passaggio in giudicato;
 - copia del prospetto di parcella o della fattura del proprio difensore, dalla quale deve evidenziarsi l'attività di difesa svolta;
 - copia del prospetto di parcella o della fattura del consulente tecnico di parte di cui ci si è eventualmente avvalsi;
3. Tutte le succitate comunicazioni procedurali da parte dell'istante costituiscono un onere per il medesimo che, se disatteso, comporta l'impossibilità di richiedere il rimborso delle spese legali sostenute.

Art. 6

Adempimenti dell'Azienda

1. La Funzione Affari Generali, ricevuta l'istanza di tutela legale, a prescindere dalla sua ammissibilità, attiva in via cautelativa la polizza assicurativa del rischio "Tutela Legale" qualora stipulata; mentre per i sinistri non coperti da polizza, a prescindere dall'ammissibilità, procede alla sola registrazione della pratica nell'elenco delle posizioni in essere aziendali.
2. La sussistenza di una polizza aziendale non esclude la gestione diretta del sinistro che risulti non coperto dalla stessa e per il quale sussiste comunque il diritto al rimborso da parte del soggetto richiedente.
3. Qualora il richiedente sia in possesso di polizza assicurativa personale per la tutela giudiziaria, deve in ogni caso segnalare il sinistro alla propria Compagnia, nei modi e nei termini previsti dalla polizza, e darne comunicazione alla Funzione Affari Generali con le modalità previste al punto 1 dell'art. 5.
4. A conclusione del procedimento giudiziario, l'Azienda verificherà la sussistenza dei

presupposti per l'applicazione del diritto alla tutela legale. A tal fine, la Funzione Affari Generali richiede il parere della Funzione Affari Legali circa la sussistenza dei presupposti e la congruità della parcella del legale.

5. L'Azienda, successivamente, provvede alla liquidazione delle spese legali richieste dal soggetto solo a seguito di visto di congruità, rilasciato dalla Funzione Affari Legali, del prospetto di parcella-fattura del proprio legale. Nel caso di ricorso a consulenze medico-legali, il relativo onorario verrà rimborsato previo parere di congruità rilasciato dal Responsabile della Struttura Complessa Centrale di Medicina Legale, sulla base di criteri predeterminati, stabiliti dallo stesso, comunicati alla Funzione Affari Generali entro e non oltre la data di entrata in vigore del presente regolamento e pubblicati unitamente allo stesso nel Sito Aziendale.
6. L'importo riconosciuto per il rimborso delle spese legali verrà, successivamente, comunicato al richiedente che, qualora alla relativa richiesta sia stato allegato il solo prospetto di dettaglio parcella, provvederà a presentare fattura del professionista entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 7

Diritto di surroga dell'Azienda

1. L'Azienda, ha diritto di surrogarsi all'istante, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio spese di lite giudiziaria (o equivalenti diciture).
2. L'Azienda, ove necessario, ha diritto di surrogarsi al soggetto, nei limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il richiedente tutela legale medesimo abbia contratto e/o benefici di polizze assicurative per il rischio RCT.

Art. 8

Ulteriori oneri a carico dei soggetti che prestano la propria attività, a qualsiasi titolo, presso l'Azienda

Anche ai fini della gestione di altre polizze assicurative, ogni soggetto che presta la propria attività presso l'Azienda è tenuto a informare la stessa entro 30 giorni di ogni eventuale comunicazione o notizia (es.: messa in mora, sollecito, etc.) dalla quale potrebbe scaturire una probabile richiesta risarcitoria a proprio danno.

Art. 9

Tutela della riservatezza

1. L'Azienda rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 contestualmente alla pubblicazione del presente Regolamento.
2. L'Azienda è autorizzata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti.
3. La raccolta dei dati personali ai fini del riconoscimento della tutela legale è finalizzata al compimento di tutti gli adempimenti necessari per istruire e definire il procedimento.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono allegati al presente Regolamento i due modelli per l'istanza di ammissione alla tutela legale e per l'istanza di liquidazione delle spese legali sostenute, che sono obbligatori nella loro sostanza e il loro utilizzo costituisce condizione per dare corso alla concreta applicazione dell'istituto della tutela legale.
2. Il presente Regolamento aziendale verrà debitamente e tempestivamente portato a conoscenza di tutti i dipendenti dell'Azienda attraverso la pubblicazione sul sito aziendale.
3. Il comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento (Tutela legale diretta) entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte dell'Azienda di una apposita short list di legali, sulla base di specifica procedura. La Funzione Affari Legali avrà cura di comunicare alla Funzione Affari Generali l'avvenuta adozione ed il successivo aggiornamento della predetta Short List.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno applicate a tutti i procedimenti amministrativi "Tutela Legale" che avranno inizio in data successiva all'entrata in vigore dello stesso.
5. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della relativa Delibera di adozione.

ALLEGATO 1

A.S.L. SALERNO
Funzione Affari Generali
Via Nizza, 146
84124 SALERNO
Pec: protocollo generale@pec.aslsalerno.it

OGGETTO: Istanza di attivazione tutela legale.

Il/La sottoscritto
(cognome e nome)

in qualità di
(qualifica)

in servizio presso di questa Azienda
(Area. U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

residente in

tel..... E-mail

(obbligatorio)

(obbligatorio)

PREMESSO

che ha preso cognizione, in data, del:

procedimento civile

(indicare gli estremi e produrre copia dell'atto comunicato/notificato)

procedimento penale.....

(indicare gli estremi e produrre copia dell'atto comunicato/notificato)

procedimento contabile.....

(indicare gli estremi e produrre copia dell'atto comunicato/notificato)

COMUNICA

al fine di ottenere il riconoscimento della tutela legale prevista dalla legge e dai vigenti CC.NN.LL. e/o AA.CC.NN., di aver nominato quale proprio difensore nel sopraindicato procedimento:

l'Avv. del Foro di

La/il sottoscritta/o, consapevole, altresì, delle sanzioni penali, di cui all'art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.47, D.P.R. citato,

DICHIARA

- di essere assicurata/o, in ordine al rimborso degli oneri difensivi sostenuti, con la Compagnia....., avente sede in....., alla quale è stata / non è stata inoltrata denuncia, in merito ai fatti;
- di non essere assicurata/o, in ordine al rimborso degli oneri difensivi sostenuti, con alcuna Compagnia Assicurativa;
- di essere assicurata/o, in ordine al rischio da responsabilità civile verso terzi, con la Compagnia....., avente sede in....., alla quale è stata / non è stata inoltrata denuncia, in merito ai fatti;
- di non essere assicurata/o, in ordine al rischio da responsabilità civile verso terzi, con alcuna Compagnia Assicurativa.

DICHIARA

inoltre, di accettare le disposizioni del Regolamento sulla tutela legale dei dipendenti dell'A.S.L. Salerno, approvato con delibera Commissario Straordiano n. del

Il richiedente si obbliga a comunicare:

1. l'eventuale rimborso ottenuto da altre Compagnie Assicurative;
2. tutti gli atti successivi che intervengono nel procedimento civile, amministrativo o penale;
3. la effettiva permanenza del giudizio ogni 2 anni, anche in assenza di nuovi atti.

....., li.....

Firma.....

Si allega: fotocopia documento di identità; copia dell'atto giudiziale comunicato/notificato

ALLEGATO 2

A.S.L. SALERNO
Funzione Affari Generali
Via Nizza, 146
84124 SALERNO
Pec: protocollo generale@pec.aslsalerno.it

OGGETTO: Istanza di rimborso spese legali.

Il/La sottoscritto
(cognome e nome)
in qualità di
(qualifica)
in servizio presso di questa Azienda
(Area. U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)
residente in

tel..... E-mail

(obbligatorio) (obbligatorio)

COMUNICA

che il procedimento giudiziario R.G. n..... del Tribunale di
..... è stato definito con il seguente atto

(indicare estremi del provvedimento giurisdizionale).

CHIEDE

pertanto, il rimborso degli oneri legali sostenuti, entro i limiti previsti dal Regolamento per la tutela legale dei dipendenti dell'A.S.L. Salerno.

A tale scopo, si allega:

- copia del succitato provvedimento giudiziario che ha definito il giudizio;

- copia analitica del prospetto di parcella o della fattura del proprio difensore, dalla quale deve evidenziarsi l'attività di difesa svolta;
- altro: (copia analitica del prospetto di parcella o fattura CTP; ecc.);
- copia documento di identità.

La/il sottoscritta/o, consapevole, altresì, delle sanzioni pena li, di cui all'art.76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. cit. e per gli effetti di cui all'art. 1910 del codice civile,

DICHIARA

- di non aver contratto, né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che le/gli conferiscano diritto di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti nel procedimento giudiziario di cui trattasi;
- di avere contratto polizza/e assicurativa/e, di cui si allega copia, con la/e seguente/i Compagnia/e.....,conferente/i al dichiarante diritto a chiedere il rimborso di spese legali, per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario, e, in tale eventualità:
- di aver chiesto o di voler chiedere alla/eCompagnia/e..... l'integrale rimborso delle spese legali già corrisposte al proprio difensore;
- di aver chiesto o di voler chiedere alla/eCompagnia/e la sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dall'Asl di Salerno e quanto effettivamente già pagato dal dichiarante al proprio difensore e, conseguentemente, di rinunciare a chiedere alla/e suddetta/e Compagnia/e e/o di ottenere dalla/e stessa/e qualsivoglia rimborso di oneri difensivi, nell'eventualità in cui l'Asl di Salerno proceda al rimborso dei suddetti oneri.

....., li.....

Firma.....